

REGIONE
TOSCANA



PROVINCIA DI FIRENZE

Provincia di Firenze
CALENDARIO VENATORIO
2007/2008

L.R. 10 giugno 2002, n. 20

CALENDARIO VENATORIO REGIONALE

Capo I STAGIONE VENATORIA

Art. 01 - Stagione venatoria e giornate di caccia

- 1 La stagione venatoria ha inizio la terza domenica di settembre e termina il 31 gennaio di ogni anno.
- 2 Per l'intera stagione venatoria la caccia è consentita tre giorni per ogni settimana, che il titolare della licenza può scegliere fra quelli di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica.
- 3 Nel periodo dal 1 ottobre al 30 novembre di ogni anno, fermo restando il divieto di caccia nei giorni di martedì e venerdì, è consentito ad ogni cacciatore, per la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria, di usufruire anche in modo continuativo delle giornate di caccia a propria disposizione per l'intera stagione venatoria.

Art. 02 - Giornata venatoria

1. L'esercizio venatorio è consentito da un'ora prima del sorgere del sole fino al tra-

monte; per il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio sono indicati i seguenti specifici orari:

- a) dal 15 al 30 settembre: dalle ore 6,00 alle ore 19,00 (ora legale);
- b) dal 1 ottobre al 15 ottobre: dalle ore 6,30 alle ore 18,30 (ora legale);
- c) dal 16 ottobre all'ultimo giorno di validità dell'ora legale: dalle ore 6,45 alle ore 18,15 (ora legale);
- d) dal giorno di ripristino dell'ora solare al 31 ottobre: dalle ore 5,45 alle ore 17,15;
- e) dal 1 novembre al 15 novembre: dalle ore 6,00 alle ore 17,00;
- f) dal 16 novembre al 30 novembre: dalle ore 6,15 alle ore 16,45;
- g) dal 1 dicembre al 15 dicembre: dalle ore 6,30 alle ore 16,38;
- h) dal 16 dicembre al 31 dicembre: dalle ore 6,45 alle ore 16,45;
- i) dal 1 gennaio al 15 gennaio: dalle ore 7,00 alle ore 17,15;
- l) dal 16 gennaio al 31 gennaio: dalle ore 06,45 alle ore 17,30.

Fanno eccezione:

- a) la caccia di selezione agli ungulati che termina un'ora dopo il tramonto;
- b) la caccia alla beccaccia che inizia un'ora dopo gli orari di cui sopra.

Capo II ESERCIZIO DELLA CACCIA

Art. 03 - Modalità e forme di caccia

1. L'esercizio venatorio dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio di ogni anno è consentito, anche con l'ausilio del cane, in forma vagante e/o da appostamento fisso o temporaneo.
2. Le Province possono regolamentare, nel periodo compreso fra il 1 gennaio ed il 31 gennaio, la caccia vagante e l'uso del cane. La Provincia può altresì regolamentare, nel periodo compreso fra l'8 dicembre ed il 31 gennaio l'uso del cane da seguita.
3. E' vietato, per l'installazione degli appostamenti temporanei, utilizzare materiale fresco proveniente da colture arboree sia agricole che forestali e da piante destinate alla produzione agricola. Può essere utilizzata vegetazione spontanea, esclusivamente arbustiva o erbacea, appartenente a specie non tutelate dalla normativa vigente.
4. Gli appostamenti temporanei devono essere rimossi a cura dei fruitori al momento dell'abbandono e comunque al termine della giornata venatoria. Le postazioni per la caccia agli ungulati possono essere lasciate in essere con il consenso del proprietario e del conduttore del fondo. Gli appostamenti temporanei possono essere

installati un'ora prima dell'orario di caccia.

5. L'accesso agli appostamenti fissi o agli appostamenti temporanei nelle zone dove non è permessa la caccia vagante o nel caso di fruizione continuativa di giornate di caccia di cui all'articolo 1 comma 3, è consentito solo con il fucile smontato o racchiuso in idoneo involucro e scarico.
6. Il cacciatore è tenuto alla raccolta dei bossoli delle cartucce sparate.
7. Non è consentita la posta alla beccaccia né la caccia da appostamento al beccacino.
8. La caccia alla lepre in battuta può essere effettuata con un massimo di 7 partecipanti.

Art. 04 - Carniere giornaliero

1. Per ogni giornata di caccia il carniere complessivo non può superare i due capi di selvaggina stanziale ed i venti capi di selvaggina migratoria.
2. Il prelievo giornaliero di ogni cacciatore non può superare per specie le seguenti quantità:
 - a) lepre: un capo;
 - b) palmipedi, trampolieri e rallidi: otto capi complessivi;
 - c) beccaccia: tre capi;

d) tortora: dieci capi.

3. I limiti giornalieri di cerniere relativi alla selvaggina stanziale di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nelle aziende faunistico-venatorie e agriturismo-venatorie nelle quali valgono i piani di abbattimento annuali approvati dalla Provincia.
4. Per gli ungulati il cui prelievo avvenga nell'ambito di piani di abbattimento non sono applicati i limiti di cui al comma 1 e i capi vengono registrati nelle apposite schede.

Art. 05 - Allenamento ed addestramento cani

1. L'allenamento dei cani è consentito, nei giorni fissati dal comma 10 dell'articolo 30 della legge regionale 12 gennaio 1994 n. 3 (Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"), dalla terza domenica di agosto al giovedì precedente la terza domenica di settembre, dal sorgere del sole alle ore 11.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00 (ora legale), sull'intero territorio regionale non soggetto a divieto di caccia. Negli ultimi dieci giorni del periodo, l'allenamento ed addestramento dei cani è consentito ai soli cacciatori iscritti all'Ambito territoriale di caccia (ATC). L'allenamento non è consentito nelle aree interessate dalle produzioni agricole di cui all'articolo 42 comma 2 della l.r. 3/1994 e alla deliberazione consiliare 20

dicembre 1994 n. 588, anche se prive di tabellazione. Per i cacciatori non residenti in Toscana e non iscritti ad ATC toscani l'accesso è consentito solo in regime di reciprocità.

Art. 06 - Tesserino venatorio

1. Il cacciatore deve essere munito del tesserino venatorio, valido su tutto il territorio nazionale, rilasciato dal Comune di residenza, previa esibizione della licenza di caccia valida e del cedolino attestante la riconsegna del tesserino della stagione precedente. I cacciatori che hanno cambiato residenza dopo l'inizio della precedente stagione venatoria ritireranno il tesserino al Comune di provenienza.
2. Il cacciatore, all'inizio della giornata venatoria, deve marcare, con un segno (*) o (.), mediante penna indelebile di colore scuro, preferibilmente nero, gli appositi spazi del tesserino venatorio in corrispondenza della data della giornata di caccia, dell'Ambito territoriale di caccia o istituto privato. Deve inoltre indicare l'eventuale mobilità e la fruizione continuativa delle giornate di caccia alla selvaggina migratoria da appostamento. Deve essere altresì indicato, dopo l'abbattimento, ogni capo di selvaggina stanziale. Per la selvaggina migratoria, deve essere indicato negli appositi spazi, al termine della giornata di caccia, il numero dei capi abbattuti. Il tesserino venatorio consente l'effettuazione di un numero complessivo

di giornate pari a quelle a disposizione di ogni cacciatore per l'intera stagione venatoria (terza domenica di settembre-31 gennaio). Tutte le giornate di caccia effettuate ai sensi dell'articolo 1 comma 3, dell'articolo 7 comma 6, dell'articolo 8 comma 1 o in altre regioni sono cumulabili.

3. Il deposito dei capi di stanziale abbattuti deve essere indicato sul tesserino venatorio mediante l'apposizione di un cerchio attorno alla segnatura (*) o () che contrassegna l'abbattimento del capo, così come indicato nel tesserino venatorio.
4. Il tesserino è mezzo di controllo delle quantità e delle specie prelevate ed a tal fine deve essere riconsegnato non oltre il 20 marzo di ogni anno al Comune di residenza o in caso di cambio di residenza al Comune che lo ha rilasciato.

Art. 06 bis - Tesserino provinciale per la caccia di selezione ai cervidi e bovidi

1. Per la caccia di selezione ai cervidi e bovidi, le province rilasciano ai cacciatori che hanno optato per la forma di caccia in via esclusiva di cui all'articolo 28, comma 3, lettera d) della l.r. 3/1994, un apposito tesserino in cui annotare le giornate di caccia e gli abbattimenti effettuati.
2. I cacciatori che hanno optato per la forma di caccia in via esclusiva di cui all'articolo 28, comma 3, lettera d) della l.r. 3/1994, durante il prelievo selettivo utilizzano il tesserino di cui al comma 1 e non devono segnare la giornata di caccia sul tesse-

rino venatorio di cui all'articolo 6.

Capo III CALENDARIO VENATORIO

Art. 07 - Periodi di caccia e specie cacciabili

1. Dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre la caccia è consentita a: coniglio selvatico, allodola, merlo, pernice rossa, quaglia, starna, tortora (*Streptopelia turtur*). Per la pernice rossa e la starna le Province possono determinare limitazioni relative ad aree e periodi di caccia. Tali limitazioni non si applicano nelle aziende faunistico venatorie nelle quali la Provincia abbia approvato specifici piani di prelievo.
2. Dalla terza domenica di settembre all'8 dicembre è consentita la caccia alla lepre comune. Le Province possono, per motivate ragioni legate alla consistenza faunistica, posticipare la chiusura al 31 dicembre.
3. Dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio la caccia è consentita alle seguenti specie: alzavola, beccaccia, beccaccino, canapiglia, cesena, codone, colombaccio, cornacchia grigia, fagiano, fischione, folaga, frullino, gallinella d'acqua, gazza, germano reale, ghiandaia, marzaiola, mestolone, moretta, moriglione, pavoncella, porciglione, tordo bottaccio, tordo sassello, volpe.

4. Dalla terza domenica di settembre al 31 ottobre è consentita la caccia al combattente.
5. Dal 1 novembre al 31 gennaio è consentita la caccia al cinghiale secondo le modalità stabilite dal regolamento regionale 15 luglio 1996, n.4 "Regolamento per la gestione faunistico venatoria degli ungulati". Le Province possono individuare i territori nei quali la caccia al cinghiale può essere anticipata a partire dal 1 ottobre nel rispetto dell'arco temporale di cui all'articolo 18 comma 2 legge 11 febbraio 1992 n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).
6. Nel rispetto delle indicazioni dei piani di cui all'articolo 30 comma 6 della l.r. 3/1994 le Province, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), predispongono a partire dal 1 agosto fino al 15 marzo di ogni anno, forme di prelievo sulla base di piani di assestamento delle popolazioni di capriolo, daino, muflone e cervo. In assenza del piano di assestamento provinciale sono autorizzati dalla Provincia stessa, nelle Aziende Faunistico Venatorie, piani di assestamento presentati dal concessionario. L'autorizzazione è subordinata al parere favorevole dell'INFS. Il prelievo può avvenire anche nel caso di terreno coperto da neve. Nei periodi 1 agosto - terza domenica di settembre e 1 febbraio - 15 marzo il prelievo è consen-

tito per cinque giorni la settimana escluso il martedì e il venerdì.

6 bis. I cacciatori che hanno optato per la forma di caccia in via esclusiva di cui all'articolo 28, comma 3, lettera d) della l.r. 3/1994, possono effettuare il prelievo selettivo durante tutto il periodo consentito per cinque giorni alla settimana con l'esclusione dei giorni di silenzio venatorio.

Art. 08 - Deroche

1. La Giunta regionale può consentire, sulla base delle scelte effettuate nei piani faunistico-venatori provinciali, su richiesta delle Province, nel primo giorno utile di settembre e nella domenica successiva la caccia da appostamento all'alzavola, al germano reale, alla marzaiola, alla tortora (*Streptopelia turtur*), al colombaccio e al merlo. Nei giorni di cui sopra, il prelievo giornaliero del colombaccio non può superare i cinque capi, del merlo da appostamento temporaneo non può superare i quattro capi e per i palmipedi non può superare i quattro capi complessivi. La Giunta regionale nell'atto di autorizzazione individua gli orari di caccia e i territori ove questa può essere svolta, nel rispetto dell'arco temporale di cui all'articolo 18 comma 2 della l. 157/1992. La Giunta regionale può altresì consentire, su richiesta delle Province, nei laghi artificiali o altre superfici allagate artificialmente la caccia solo da appostamento fisso, all'alzavola, al germano reale e alla marzaiola.

2. L'allenamento e l'addestramento dei cani è vietato nelle giornate di caccia autorizzate ai sensi del comma 1.
3. Nelle aziende agriturismo-venatorie è ulteriormente consentito, nel rispetto dei piani di abbattimento approvati dalle province, il prelievo delle seguenti specie provenienti da allevamento: germano reale, pernice rossa, starna, quaglia, lepre in aree recintate, fino al 31 gennaio. Per gli ungulati, in dette aziende, il prelievo venatorio in aree recintate, è consentito dal 1 agosto al 15 marzo e anche in caso di terreno coperto da neve.
4. Le Province possono, sentiti i comitati di gestione degli ATC, vietare la caccia al fagiano, fatta eccezione per le aziende faunistico-venatorie e agriturismo-venatorie, nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 gennaio.

CAPO IV- Artt. 09 -12: omissis

Capo V NORME GENERALI

Art. 13 - Immissioni

1. Nei territori degli ATC le immissioni di selvaggina sono consentite dalla data di chiusura della caccia alla specie da immettere fino al 15 agosto di ciascun anno, fatta eccezione per le strutture di ambientamento o zone di rispetto appositamente

predisposte dove la caccia è vietata.

Art. 14 - Sanzioni

1. Per le violazioni alle norme della presente legge non espressamente previste dalla l.r. 3/1994 e dalla l. 157/1992 si applicano le sanzioni di cui alla lettera q) dell'articolo 58 della l.r. 3/1994.
2. Per la mancata riconsegna del tesserino venatorio si applica una sanzione amministrativa da euro 5 a euro 30.

Art. 15 - Norma finale

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, valgono le disposizioni vigenti in materia.
2. La Giunta regionale, nell'attivazione degli accordi di cui all'articolo 12 comma 3 del regolamento regionale 3 maggio 1996 n. 3 (Regolamento di accesso e gestione degli Ambiti territoriali di caccia) determina le forme e le modalità di caccia tenuto conto delle condizioni di reciprocità.

Art. 16 - Abrogazione

1. La legge regionale 26 giugno 2001 n. 27 (Calendario venatorio 2001-2002) è abrogata.

Delibera della Giunta Provinciale n°196 del 21/06/2007

CALENDARIO VENATORIO PROVINCIALE

- 1) la caccia alla Starna ed alla Pernice rossa è consentita:
 - a) in tutto il territorio a caccia programmata e nelle Aziende Faunistico Venatorie, dal 16 settembre al 31 dicembre 2007 (ultimo giorno utile);
 - b) nelle Aziende Agriturismo Venatorie, nel rispetto dei Piani di abbattimento approvati dalla Provincia dal 16 settembre 2007 al 31 gennaio 2008;
- 2) la caccia alla Lepre comune è consentita in tutto il territorio provinciale dal 16 settembre all'8 dicembre 2007 (ultimo giorno utile); fanno eccezione le Aziende Agriturismo Venatorie, nelle quali è protratta, esclusivamente in aree recintate, fino al 31 gennaio 2008, nel rispetto dei Piani di abbattimento approvati dalla Provincia;
- 3) il prelievo del Cinghiale nel territorio a caccia programmata vocato alla specie, è consentito dal 13 ottobre 2007 al 13 gennaio 2008 ad eccezione del distretto "Reggello" nel quale è consentito dal 6 ottobre 2007 al 6 gennaio 2008. La caccia al cinghiale nelle aree vocate può essere esercitata nelle sole giornate di mercoledì, sabato e domenica;
- 4) il prelievo del Cinghiale nel territorio a caccia programmata non vocato alla specie

è consentito dal 1 ottobre al 31 dicembre 2007, secondo quanto stabilito nel “Piano Annuale di Gestione del Cinghiale nelle Aree non Vocate-Annata venatoria 2007-2008” approvato, ai sensi di quanto previsto all’art. 92 del D.P.G.R. n. 13/R del 25.02.2004, con Atto Dirigenziale n. 2023 del 14/06/2007. Il citato Piano indica altresì le modalità per l’abbattimento, ai sensi dell’art. 37 della L.R. 3/94, del cinghiale nelle aree non vocate dal 19 settembre al 30 settembre 2007 e dal 2 gennaio al 31 gennaio 2008. La realizzazione di detto Piano sarà affidata agli ATC provinciali ai quali i cacciatori interessati dovranno rivolgersi per le necessarie informazioni;

- 5) la caccia al Cinghiale nelle Aziende Faunistico Venatorie è consentita dal 13 ottobre 2007 al 13 gennaio 2008, in tutti i giorni utili alla caccia, tenuto conto delle limitazioni di cui all’articolo 1 comma 2 del Calendario Venatorio Regionale.
- 6) la caccia al Fagiano è consentita:
 - a) in tutto il territorio provinciale a caccia programmata dal 16 settembre 2007 al 31 dicembre 2007 (ultimo giorno di caccia);
 - b) nelle Aziende Faunistico Venatorie e nelle Aziende Agriturismo Venatorie dal 16 settembre 2007 fino al 31 gennaio 2008.
- 7) la caccia al Merlo, Colombaccio, Tortora (*Streptopelia turtur*), Germano Reale, Al-

zavola e Marzaiola, in attuazione di quanto previsto all'art. 18, comma 2 della L. 157/92, nel caso sia concessa dalla Regione Toscana l'apertura anticipata (pre-apertura) sulle specie suddette, comporta la riduzione implicita delle ultime due giornate disponibili di caccia per ciascuna specie, rispetto ai periodi previsti all'art. 7 della L.R. 20 del 10/06/2002;

- 8) in base all'art. 7, 6° comma, della L.R. 20/2002, il prelievo sulle specie Capriolo, Daino, Cervo è consentito nei Distretti e Comprensori inclusi nel territorio a gestione programmata della caccia, secondo specifici piani di abbattimento redatti in conformità con le "Linee Guida sulla Gestione di Cervidi e Bovidi" nei periodi di seguito indicati:

Capriolo

Distretti dell'ATC Firenze 4:

- dal 1 agosto al 30 settembre 2007 per tutte le classi di sesso ed età;
- dal 2 febbraio al 28 febbraio 2008 per femmine e piccoli (entrambi i sessi).

Distretti dell'ATC Firenze 5:

- dal 1 agosto al 15 settembre 2007 per tutte le classi di sesso ed età;
- dal 14 gennaio al 28 febbraio 2008 per femmine e piccoli (entrambi i sessi).

Daino

Comprensori dell'ATC Firenze 4:

- Comprensori Firenzuola, Palazzuolo, Marradi, Barberino, Vicchio, Vaglia, Pontassieve, Londa dal 1 novembre al 29 novembre 2007 e dal 2 gennaio al 28 febbraio 2008.
- Comprensorio San Piero dal 1 novembre al 29 novembre 2007 e dal 14 gennaio al 15 marzo 2008.

Comprensori dell'ATC Firenze 5:

- Comprensori Vallombrosa ed Arno dal 1° al 29 novembre 2007 e dal 14 gennaio al 15 marzo 2008;
- Comprensori Tavarnelle e Montaione e porzione non vocata alla specie nel Comprensorio Vallombrosa dal 15 agosto al 15 settembre 2007 e dal 14 gennaio al 15 marzo 2008.

Cervo

Comprensori dell'ATC Firenze 4:

Dal 14 gennaio 2008 al 15 marzo 2008.

Comprensori dell'ATC Firenze 5:

- Comprensori Vallombrosa ed Arno dal 1° al 29 novembre 2007 e dal 14 gennaio al

15 marzo 2008;

- Comprensori Tavarnelle e Montaione e porzione non vocata alla specie nel Comprensorio Vallombrosa dal 15 agosto al 15 settembre 2007 e dal 14 gennaio al 15 marzo 2008.

Il prelievo di Capriolo, Daino, Cervo è altresì consentito nelle Aziende Faunistiche Venatorie nei tempi e nelle quantità suddivise in classi prevista nei Piani di Assesamento per la stagione venatoria 2007-2008, approvati con specifico Atto Dirigenziale.

9) dal 9 dicembre 2007, l'uso del cane da seguita è vietato.

Fanno eccezione i casi seguenti:

- a) per la caccia alla Volpe, è consentito fino al 31 gennaio 2008 limitato a squadre composte da almeno otto partecipanti.
 - b) per la caccia al cinghiale, l'uso del cane da seguita è consentito nelle aree e nei tempi in cui questa è permessa;
- 10) nel periodo compreso tra il 2 gennaio ed il 31 gennaio 2008, nella caccia da appostamento fisso e temporaneo, l'uso del cane è consentito per la sola attività di recupero dei capi feriti o abbattuti;
- 11) per tutti i periodi in cui è concessa la caccia di selezione a cervidi e bovidi è

- consentito l'uso di cani da traccia, per la sola attività di recupero dei capi feriti, a persone abilitate iscritte nel registro provinciale dei conduttori di cani da traccia;
- 12) l'utilizzo di segugi per la caccia agli ungulati all'interno di recinti di abbattimento è consentito unicamente nelle Aziende Agrituristiche Venatorie per le quali tale uso sia previsto nell'ambito dei piani di gestione annuale approvati dalla Provincia (parere espresso dalla Regione Toscana il 7 /02/2005 prot. 123/2729).
- 13) salvo i casi previsti ai precedenti punti 9 a) e 9 b), nel periodo compreso tra il 2 gennaio ed il 31 gennaio 2008, la caccia vagante, è consentita:
- a) nelle Aziende Faunistiche Venatorie e nelle Agrituristiche Venatorie;
 - b) per la sola specie Beccaccia, esclusivamente con l'uso del cane da ferma o da cerca, nelle aree boscate incluse entro i territori vocati alla specie Cinghiale. Per superfici boscate si intendono quelle di estensione superiore a 2.000 mq, di larghezza maggiore a 20 m, coperte da vegetazione arborea con una copertura del suolo determinata dalla proiezione della chioma pari ad almeno il 20 per cento, come indicato all'articolo 3 comma 1 della Legge Regionale Forestale n° 39/2000;
 - c) nelle aree palustri di cui all'elenco seguente:

Comuni di Fucecchio e Cerreto Guidi

a Nord - dal confine con la Provincia di Pistoia nel tratto compreso fra il canale del

Terzo ed il canale del Capannone (detto anche Usciana);
ad Est - lungo il confine con la Provincia di Pistoia fino ad incontrare la strada campestre che conduce al podere della Chiavica e seguendo detta strada fino a Casa del Morelli passando per Ponte del Turrini, Mulino, C. Cavallino; e da qui seguendo la strada provinciale per Massarella fino a mt. 1000 di distanza dal canale maestro e proseguendo verso Sud mantenendo tale distanza da detto canale, fino ad incontrare la strada provinciale n. 15 Lucchese-Romana;
ad Ovest - dalla Provincia di Pistoia lungo il canale del Capannone (detto anche Usciana) fino all'altezza di Villa Lampaggi, quindi seguendo la gronda del Padule fino a Ponte di Cavallaia e da questa località seguendo il canale maestro in direzione Sud fino a Ponte a Cappiano;
a Sud - da Ponte a Cappiano per mt. 1000 lungo la strada provinciale n. 15 Lucchese-Romana.

Pianura a valle di Firenze

fino ai confini della Provincia di Pistoia e lungo il corso inferiore dell'Arno:
a Nord - dal confine della Provincia di Prato lungo la ferrovia Firenze-Bologna in direzione sud-est fino ad incontrare il confine amministrativo del Comune di Firenze (fosso del Termine);

ad Est - incontro della ferrovia Firenze-Bologna con il confine amministrativo del Comune di Firenze (fosso del Termine) e seguendo detto confine fino al fiume Arno (presso loc. San Donnino);

a Sud - dal fiume Arno (presso Loc. L'Isola) seguendo il confine amministrativo del Comune di Firenze fino all'uscita n.21 casello Autostrada del Sole (Firenze-Signa) e da detta località seguendo la Strada Statale n. 67 Tosco-Romagnola in direzione Ovest e passando per Olmo, Viottolone, Granatieri, Lastra a Signa fino a Ponte a Signa;

ad Ovest - da Ponte a Signa attraversando l'Arno in direzione Nord lungo la Strada Statale n. 325 Val di Setta e Val di Bisenzio passando per Signa fino alla località Il Crocifisso, da questa località seguendo la strada campestre in direzione Ovest che conduce a Caverna, Casa Padule, Podere Chiella, fino a incontrare il confine con la Provincia di Prato sul fiume Ombrone;

14) in base al Piano Faunistico Venatorio Provinciale approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 167 del 02/10/2006, è stabilito il divieto di caccia su tutto il territorio del Comune di Firenze;

15) gli elenchi di cui all'art. 28, comma 11 della L.R.3/94 concernenti le zone dove l'attività venatoria è consentita in forma programmata, le zone riservate alla gestione venatoria privata e quelle dove l'attività venatoria non è consentita, saranno

affissi agli Albi dei Comuni della Provincia di Firenze ;

- 16) di richiedere alla Regione Toscana la pre-apertura della caccia da appostamento alla Tortora (*Streptopelia turtur*), al Merlo, al Colombaccio, all'Alzavola, alla Marzaiola e Germano reale, nei giorni 1 e 2 settembre 2007, secondo le disposizioni di cui all'art. 8, comma 1 del Calendario Venatorio Regionale; la pre-apertura resta subordinata all'acquisizione della relativa autorizzazione da parte della Regione medesima;
- 17) di elencare le seguenti precisazioni ai fini di agevolare gli utenti nella interpretazione delle norme vigenti:
- *SETTIMANA VENATORIA*: la settimana venatoria inizia il lunedì. Nel conteggio delle giornate settimanali di caccia sono considerate valide quelle effettuate sia in Toscana che in altre Regioni.
 - *TESSERINO VENATORIO*: in base all'art. 28 della legge regionale 12/1/1994 n. 3, nelle Aziende Agrituristiche Venatorie non è necessario il possesso del tesserino per l'esercizio dell'attività venatoria.
 - *APPOSTAMENTI FISSI*: i titolari, ed in loro assenza i fruitori di appostamento fisso, sono tenuti su richiesta ad esibire agli incaricati della vigilanza l'autorizzazione all'impianto, unitamente alla conferma di validità dell'anno in corso con il versamento

aggiornato della tassa di concessione regionale. Deve essere sempre consentito inoltre, durante l'utilizzo degli appostamenti, l'accesso ai medesimi da parte del personale di vigilanza.

- *APPOSTAMENTI TEMPORANEI*: sulla base delle proposte dei Comitati di Gestione degli ATC provinciali, la distanza minima tra appostamenti temporanei è fissata in metri 80.

- *CACCIA AL CINGHIALE*: durante l'esercizio della caccia al Cinghiale in tutte le forme previste, è fatto obbligo a tutti i partecipanti, ai sensi della Del. del Consiglio Provinciale n. 134/2002 di indossare un giubbotto/gilet di colore arancione sopra agli altri capi di abbigliamento.

PERIODI DI DIVIETO PER LA CACCIA VAGANTE: nei casi in cui si eserciti l'attività venatoria in periodi in cui sia consentita la caccia solo da appostamento fisso o temporaneo, l'accesso all'appostamento dovrà avvenire con il fucile scarico ed in custodia, o racchiuso in idoneo involucro o smontato.

L'ALLENAMENTO ED ADDESTRAMENTO DEI CANI: si svolge, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 5 del Calendario Venatorio Regionale, nei giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica dal sorgere del sole sino alle ore 11.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00 (ora legale). Tale attività non è consentita nelle aree interessate dalle

produzioni agricole di cui all'art. 42 comma 2 della L.R. 3/94 ed alla Deliberazione Consiliare 20/12/1994 n. 588, anche se prive di tabellazione.

CACCIA DI SELEZIONE: ai sensi di quanto disposto all'art. 7, comma 6° della L.R. 20/2002, la caccia di selezione nei periodi 1° agosto-terza domenica di settembre e 1° febbraio – 15 marzo, può essere effettuata per cinque giorni la settimana, escluso il martedì ed il venerdì. Il prelievo è altresì consentito nel caso di terreno coperto di neve. Ai sensi di quanto inoltre previsto all'art. 6 bis della L.R. 20/2002, i cacciatori opzionisti di cui alla lett. D, dell'art. 28, L.R. 3/94, utilizzano per l'annotazione delle giornate di caccia e degli abbattimenti effettuati durante la caccia di selezione, gli appositi libretti delle uscite consegnati e vidimati dagli ATC provinciali.

- *SANZIONI:* per le violazioni alle norme contenute nel Calendario Venatorio Regionale, nonché a quelle indicate dal presente atto e non espressamente enunciate nella L.R. Toscana 12/01/1994 n. 3, si applicano le sanzioni di cui all'art. 58 comma 1 lettera q) della suddetta L.R.T. 3/94.

Per la diffusione

**Il Dirigente della Direzione Agricoltura, Caccia, Pesca e Risorse Naturali
Dott. Agr. Gennaro Giliberti**